

**Manifestazione d'interesse finalizzata a presentare
la propria candidatura per la nomina del Collegio Sindacale
della costituenda "Livenza Tagliamento Acque S.p.A."**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46, DPR 445/2000

Spett.le

Acque del Basso Livenza S.p.A.

Viale Trieste, n. 11

30020 ANNONE VENETO (VE)

La sottoscritta STEFANIA DREON, codice fiscale DRN SFN 64S43 G914L nata a Portogruaro il 3 novembre 1964, residente in Pordenone, Via Montini 5, e-mail stefania.dreon@libero.it, pec stefania.dreon@odcecvenezia.legalmail.it,

presenta la propria candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della costituenda

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

- a) di essere cittadina italiana;
- b) di godere dei diritti politici;
- c) di essere revisore legale iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 al n.113285;
- d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio;
- e) di aver verificato di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comporterebbero mancanza di obiettività ed indipendenza, di cui all'allegato 1);
- f) di prendere atto di quanto riportato nell'allegato 2) in materia di cumulo degli incarichi;
- g) di prendere atto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in ordine alla dichiarazione di trasparenza di cui all'art. 2400, comma 4 del c.c., dichiarazione che viene allegata alla presente;
- h) di non trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità o di incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- i) di trovarsi nella condizione quindi di poter accettare l'incarico;
- j) di obbligarsi a comunicare alla società, nel caso di nomina, qualsiasi causa di esclusione, incompatibilità, ineleggibilità, inconfiribilità dovesse manifestarsi in data successiva alla nomina e sino alla conclusione dell'incarico;



k) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nella manifestazione d'interesse di cui alla presente procedura;

l) di autorizzare Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. ovvero Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento e nei suoi allegati ai fini della procedura in questione;

m) di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente manifestazione d'interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) stefania.dreon@odcecvenezia.legalmail.it;

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo o di condizione, anche ai sensi degli allegati 1) e 2) sollevando Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. e, dopo la fusione, la costituenda Livenza Tagliamento Acque S.p.A. da ogni responsabilità.

Allega alla presente:

- domanda per la partecipazione alla manifestazione d'interesse finalizzata a presentare la propria candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della costituenda "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.", sottoscritta;
- curriculum vitae, redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso dei requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina e della designazione, nonché l'elenco degli incarichi pubblici ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o presso società a partecipazione pubblica, anche indiretta;
- fotocopia di un documento d'identità (fronte/retro) in corso di validità;
- dichiarazione di trasparenza di cui all'art. 2400, comma 4) del c.c.

Portogruaro, 4 novembre 2014



Allegato 1)

Requisito di obiettività ed indipendenza

Secondo quanto proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento denominato “Norme di Comportamento del collegio sindacale” in materia di obiettività ed indipendenza, va verificato che:

- non sussistano rischi derivanti da interesse personale: si verificano nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa; tale interesse, quindi, deve svilupparsi non in coerenza con i doveri di vigilanza previsti dalla legge ;
- non sussistano rischi derivanti da auto-riesame: si verificano quando il sindaco si trova nella circostanza di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio espresso da lui stesso o da un altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- non sussistano rischi derivanti da prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: si verificano quando il sindaco assume in una controversia la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società o di altra società del gruppo;
- non sussistano rischi derivanti da eccessiva familiarità o confidenzialità: si verificano quando il sindaco risulta eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- non sussistano rischi derivanti da intimidazione: si verificano quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono i potenziali rischi per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, verrà tenuto conto:

- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti

appartenenti alla propria rete professionale.

Qualora il candidato sindaco appartenga a una struttura qualificabile come “rete”, la valutazione dell'indipendenza è condotta anche in considerazione dell'appartenenza a tale rete.

La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi ovvero fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,

dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.

L'associazione o società professionale può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti. Pertanto non rientrano nella definizione di rete i casi in cui sussista la mera ripartizione dei costi e non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale.

Inoltre ai fini del requisito di obiettività ed indipendenza sono sicuramente carenti di tali requisiti il candidato che:

- a) sia interdetto;
- b) sia inabilitato;
- c) sia fallito;
- d) sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) sia amministratore della società;
- f) sia amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) sia legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



Allegato 2)

Cumulo degli incarichi

Secondo quanto proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento denominato "Norme di Comportamento del collegio sindacale" il candidato sindaco, nel valutare l'impegno ed il tempo richiesti dall'incarico deve tener conto dei seguenti fattori:

- ampiezza e complessità dell'incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostanza che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti);
- dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di ausiliari);
- specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale.

Data la particolare conformazione dell'incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell'anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un'attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato. Tale limite deve essere interpretato sulla base del principio "comply or explain", ampiamente diffuso nella regolamentazione comunitaria e nazionale, ad esempio, in tema di governo societario. Esso quindi non è un limite assoluto, ma un livello il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione che tenga in considerazione anche i fattori sopra indicati.

Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società dichiarate fallite ovvero ammesse al concordato fallimentare.

Dichiarazione di trasparenza

Ai sensi degli artt. 2400, comma 4, 2409, 2487 c.c., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 i candidati al Collegio Sindacale devono fornire all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Criteri applicativi

Secondo quanto proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento denominato "Norme di Comportamento del collegio sindacale" il candidato sindaco, entro il momento della nomina, deve rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti ad incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di:

- amministratore;
- componente del consiglio di amministrazione;



- componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - commissario giudiziale o commissario straordinario;
- incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio:
- sindaco effettivo o supplente;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato di controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione legale.

Le disposizioni in commento oltre che ai sindaci effettivi si applicano anche ai supplenti.

Nel caso in cui il professionista successivamente alla nomina accetti un incarico di amministrazione o controllo che possa incidere sulla scelta effettuata dall'assemblea, è opportuno che tale informazione venga messa a disposizione della società, nonché degli altri sindaci

